

Direttive tecniche

Direttive concernenti la lotta contro l'ipodermosi

dell'11 agosto 1998

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto

l'articolo 231 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401),

emana le seguenti

direttive:

I. Campo d'applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano la cura preventiva d'autunno, la cura degli animali infestati (cura di primavera) e la sorveglianza dell'ipodermosi.

II. Cura preventiva d'autunno (art. 231 cpv. 2 OFE)

2. La cura d'autunno viene effettuata tra il 15 ottobre e il 30 novembre. Se è combinata con un trattamento antiparassitario a base di un derivato dell'ivermectina, essa può anche essere effettuata più presto, ma non prima del 20 settembre.
3. Tra i mesi di dicembre e di marzo dell'anno successivo non può essere effettuata alcuna cura, in quanto la distruzione delle larve dell'estro può avere conseguenze nocive.
4. In linea di massima, occorre curare tutti gli animali della specie bovina che sono tenuti o estivati in una regione in cui la malattia è endemica. Il veterinario cantonale provvede affinché gli animali che sono stati estivati o che hanno pascolato in regioni endemiche gli vengano annunciati.
5. Non sono soggetti alla cura i vitelli non estivati fino all'età di tre mesi e gli animali da ingrasso non tenuti all'aperto.
6. È considerata endemica qualsiasi regione in cui l'ipodermosi si manifesta originariamente.
7. Una regione endemica comprende in generale l'intero territorio di un Comune o almeno una regione del diametro di quattro chilometri. I veterinari cantonali definiscono le regioni endemiche.
8. I veterinari cantonali ordinano la cura in base alle raccomandazioni del Laboratorio nazionale di riferimento.

III. Cura degli animali infestati (art. 231 cpv. 1 OFE)

9. I veterinari cantonali ordinano la cura degli animali infestati in base alle raccomandazioni del Laboratorio nazionale di riferimento.
10. Gli animali infestati devono essere curati in modo che le larve dell'estro vengano distrutte.

IV. Sorveglianza

11. I veterinari cantonali provvedono affinché nelle regioni endemiche tutti gli animali della specie bovina siano esaminati a due riprese riguardo ai sintomi di ipodermosi (cisti parassitarie sul dorso), tra fine aprile e fine maggio, con un intervallo di tre a quattro settimane.

V. Disposizioni finali

12. Le presenti direttive sostituiscono l'informazione dell'Ufficio federale di veterinaria del 22 aprile 1996.

Allegato: Raccomandazioni del laboratorio nazionale di riferimento per l'ipodermosi concernenti la lotta contro le larve dell'estro del 22 ottobre 1999.

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° settembre 1998.

UFFICIO FEDERALE DI VETERINARIA